

11 ALLEGATO A – PROCEDURE DA OSSERVARE IN CASO DI INCENDIO

DESTINATARIO: Operatori addetti alle imprese esterne

ALLARME:

IN CASO DI SEGNALAZIONE O AVVISO DI ALLARME IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE IMPRESE ESTERNE, DEVE:

- AVVERTIRE SUBITO IL PERSONALE IN SERVIZIO DELLA Z.T. n.3;
- METTERE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA IMPIANTI E ATTREZZATURE (ES.: DISATTIVARE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, SPEGNERE FIAMME LIBERE, ECC.);
- RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI ATTREZZATURE CHE POTREBBERO COSTITUIRE INTRALCIO AGLI INTERVENTI DI SOCCORSO (ES.: CARRELLO, LAVAPAVIMENTI, SCALE, MACCHINE, ECC.) E ALLA MOVIMENTAZIONE IN GENERALE;
- RECARSI ALL'ESTERNO ATTRAVERSO L'USCITA PIÙ VICINA SENZA ATTRAVERSARE (SE POSSIBILE) LA ZONA DELL'EVENTO;
- È VIETATO SERVIRSI DEGLI ASCENSORI;
- IL PIU' ALTO IN GRADO, DEL PERSONALE DELLE IMPRESE, VERIFICA CHE NON VI SIANO PROPRI COLLABORATORI IN PERICOLO ED EFFETTUA IL CENSIMENTO DEI PROPRI COLLEGHI.

CESSATO ALLARME


- A NESSUNO È CONSENTITO RIENTRARE NEI LOCALI DI LAVORO FINO A QUANDO IL DIRIGENTE/PREPOSTO DI ZONA DELL'EMERGENZA NON HA DATO IL BENESTARE.
- IL PERSONALE ATTENDERÀ DAL PIÙ ALTO IN GRADO LA COMUNICAZIONE DI "CESSATO ALLARME"
- **NEL CASO SI TROVASSE DA SOLO** IN UN LUOGO ISOLATO E NELLA IMPOSSIBILITÀ DI RINTRACCIARE NELLE VICINANZE PERSONALE DIPENDENTE DELLA Z.T. n.3, COMPONE I NUMERI TELEFONICI DEL CENTRO OPERATIVO INDICATO NELLE PROCEDURE DELLA ZONA:

COMUNICA TELEFONICAMENTE IL SEGUENTE MESSAGGIO:

SONO nome e cognome della ditta

E' IN ATTO UNA EMERGENZA NELL'AREA SEGUENTE
(specificare l'area e la tipologia dell'emergenza: es. incendio, allagamento ecc.)

ESISTONO/ NON ESISTONO FERITI



SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto n. 201__ - _____

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER LE NECESSITA' DELL'ASUR - AREA VASTA N. 1 - PRESIDII DELL'AREA DI FANO, PESARO E URBINO.

In esecuzione della determina n. ____/ASURDG in data __/__/201____, esecutiva, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. Giovanni Fiorenzuolo, nato a _____ il _____, in qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 1, che agisce nell'esercizio della delega conferita dal Direttore Generale dell'ASUR con nota prot. n. ____ del ____/201__ (di seguito denominata «ASUR»)

e

l'operatore economico _____, con sede a _____ - Via _____ n. _____, codice fiscale _____ partita IVA _____, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di _____, (se del caso) mandatario di raggruppamento temporaneo con _____ (di seguito denominato «Prestatore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

Sommario

ART. 1.	OGGETTO DEL CONTRATTO	2
ART. 2.	ESTENSIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3.	NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3
ART. 4.	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 5.	ORARI E FREQUENZE DEL SERVIZIO	4
ART. 6.	INDICAZIONI TECNICHE DI CARATTERE GENERALE	4
ART. 7.	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA	7
ART. 8.	PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E OCCASIONALI	11
ART. 9.	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DI AMBIENTI AD ALTO RISCHIO INFETTIVOLOGICO	11
ART. 10.	LOCALI, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	14
ART. 11.	CONTROLLI E VERIFICHE	14
ART. 12.	PERSONALE UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	14
ART. 13.	DOVERI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL PRESTATORE	15
ART. 14.	FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL PRESTATORE	15
ART. 15.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 16.	RESPONSABILE DEL PRESTATORE	16
ART. 17.	RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE	16
ART. 18.	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	16
ART. 19.	INIZIO E DURATA DELL'APPALTO	17
ART. 20.	ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'APPALTO	17
ART. 21.	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	17
ART. 22.	REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO	21
ART. 23.	DOCUMENTAZIONE DELLE PULIZIE PERIODICHE	21
ART. 24.	PENALITA'	22
ART. 25.	PERSONALE DEL PRESTATORE	22
ART. 26.	CLAUSOLA SOCIALE	23
ART. 27.	RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE	23
ART. 28.	FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI	23
ART. 29.	OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	23
ART. 30.	RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO	24
ART. 31.	RECESSO DAL CONTRATTO	24
ART. 32.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	24
ART. 33.	FORO COMPETENTE	25
ART. 34.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	25
ART. 35.	SUBAPPALTO	25
ART. 36.	GARANZIA FIDEIUSSORIA	25
ART. 37.	SPESE PER IL CONTRATTO	26
ART. 38.	NORMA DI RINVIO	26
ART. 39.	DOMICILIO DELLE PARTI	26

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
IL DIRETTORE AREA VASTA n. 1

(Ragione sociale Prestatore) _____

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di pulizia e sanificazione, occorrente All'Azienda Sanitaria Unica Regionale, istituita con L.R. n. 13/2003, per le necessità dell'Area Vasta n. 1, (di seguito anche «AV1»), ai fini dell'espletamento della propria attività istituzionale, nell'ambito dei presidi sanitari del territorio di Fano, Pesaro e Urbino.

2. Il servizio dovrà essere effettuato presso i seguenti presidi:

<i>Area</i>	<i>Distretto</i>	<i>Presidio</i>	<i>Località</i>	<i>Indirizzo</i>
Fano				
	Fano	Distretto sanitario	Fano	Via IV Novembre n. 63
	Fano	Sede Amministrativa	Fano	via Ceccarini 38
	Fossombrone	Distretto sanitario	Fossombrone	Via F.lli Kennedy n. 27
	Fossombrone	Ospedale di Comunità	Fossombrone	via F.lli Kennedy
	Fano	Struttura Riabil. Protetta	Loc. Bevano	Strada Provinciale 45, n. 32
	Mondavio	R.S.A. - Distretto sanitario	Mondavio	Corso Roma n. 36
	Mondolfo	Distretto sanitario	Mondolfo	Piazza Bartolini
	Pergola	Distretto sanitario	Pergola	Via G. Di Vittorio n. 2
	Pergola	Ospedale di Pergola	Pergola	Via G. Di Vittorio n. 2
Pesaro				
	Pesaro	Ambulatorio Biotossicologia	Pesaro	Via Barsanti
	Pesaro	Ambulatorio Via Comandino	Pesaro	Via Comandino
	Pesaro	Ambulatorio Villa Fastigi	Pesaro	Via Valerio, 6
	Pesaro	Centro Diurno "Gabbiano"	Pesaro	Via Belvedere
	Pesaro	Dip. Prevenzione	Pesaro	Via Nitti
	Pesaro	Distretto sanitario Pesaro	Pesaro	Via Nanterre
	Pesaro	Distretto sanitario Pesaro	Pesaro	Via XI Febbraio
	Pesaro	Guardia Medica	Pesaro	Via Trento
	Pesaro	R.S. Galantara	Pesaro	Loc. Trebbiantico - Strada per Novilara, 8
	Pesaro	Osp. S. Salvatore - U.O. Diagnosi e Cura	Pesaro	via Lombroso ____
	Pesaro	Serv. Territoriale Dipendenze Patologiche	Pesaro	Via Belvedere
	Pesaro	Struttura H Muraglia	Pesaro	Via Lombroso
	Pesaro	Struttura via Redipuglia	Pesaro	Via Redipuglia
	Pesaro	Dist. San. Gabicce	Gabicce	Via Berlinguer, 14
	Pesaro	R.S.A. Mombaroccio	Mombaroccio	Via Zandonai
	Pesaro	Distretto sanitario Montecchio	Montecchio	Via Pio La Torre
Urbino				
	Cagli	Distretto sanitario	Apecchio	via Isidoro Pazzaglia
	Cagli	Distretto sanitario	Cagli	via Flaminia 98
	Cagli	Distretto Sanitario di Cagli	Cagli	Via Lapis 98/100
	Cagli	Ospedale di Comunità	Cagli	Via A. Celli
	Cagli	Serv. Territoriale Dipendenze Patologiche	Cagli	via Don Minzoni
	Cagli	Serv. Veterinario	Cagli	Zona industriale Candiracci
	Cagli	Distretto sanitario	Piobbico	via Giacomo Leopardi 14
	Macerata Feltria	Distretto Sanitario	Lunano	piazza della Libertà 16
	Macerata Feltria	Distretto Sanitario	Macerata Feltria	Via Penserini 9
	Macerata Feltria	Distretto Sanitario	Mercatino Conca	via Pergolesi
	Macerata Feltria	Ospedale di Comunità	Sassocorvaro	Via Gioacchino Lanclarini 5
	Urbino-Urbania	Distretto Sanitario Ca' Gallo di Montecalvo in Foglia	Ca' Gallo di Montecalvo in Foglia	via Provinciale Feltresca 28
	Urbino-Urbania	Distretto Sanitario Fermignano	Fermignano	via Milano 23
	Urbino-Urbania	Serv. Sicurezza Ambienti Lavoro	Urbino	Via Sasso s.n.
	Urbino-Urbania	Distretto Sanitario Gallo di Petriano	Gallo di Petriano	via Mercato
	Urbino-Urbania	Distretto Sanitario Mercatello sul Metauro	Mercatello sul Metauro	piazza S. Francesco 3
	Urbino-Urbania	Distretto Sanitario di Urbania	Urbania	Via Roma 54

Area	Distretto	Presidio	Località	Indirizzo
	Urbino-Urbania	Distretto Sanitario Urbania	Urbania	via Roma 54
	Urbino-Urbania	Dipartimento di Prevenzione	Urbino	Viale Federico Comandino 21
	Urbino-Urbania	Distretto Sanitario Urbino	Urbino	via Guido da Montefeltro 45
	Urbino-Urbania	Ospedale di Urbino	Urbino	Viale Federico Comandino 70
	Urbino-Urbania	Presidiò continuità assistenziale	Urbino	via Antonio Gramsci 29
	Urbino-Urbania	Serv. Territoriale Dipendenze Patologiche e Centro Salute mentale	Urbino	Via Pellipario 1/a
	Urbino-Urbania	Servizio Veterinario	Urbino	Viale Federico Comandino ---
	Urbino-Urbania	Distretto sanitario S. Angelo in Vado	S. Angelo in Vado	corso Garibaldi 131
	Urbino-Urbania			
	Urbino-Urbania			

3. Ai fini del presente appalto si intende:

- a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
- b) per «Area Vasta n. 1» o «AV1»: l'ambito territoriale interessato all'appalto, per i presidi elencati nel prospetto sopra riportato, non avente carattere esclusivo;
- c) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, a conclusione della procedura di gara;
- d) per «servizio di pulizia»: il complesso delle operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione, oggetto dell'appalto;
- e) per «Direzione medica o DM»: la Direzione medica del presidio ospedaliero e la Direzione dei distretti sanitari e delle strutture dell'AV1 interessata all'appalto;
- f) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2. ESTENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dovrà essere effettuato con riferimento alle prestazioni dettagliatamente descritte all'art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, inserito negli atti di gara, che costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 3. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, il Prestatore dovrà disporre di organizzazione propria e di attrezzatura autonoma.
2. Il Prestatore s'impegna ad effettuare il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione in modo ineccepibile e diligente, assicurando l'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto.
3. Il servizio di pulizia dovrà essere espletato tenendo presente che, nello svolgimento dello stesso, dovrà essere ottenuto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) garantire un livello di pulizia e di igiene adeguato, a giudizio della AV1, agli ambienti assegnati di tipo sanitario e non, ottenendo la rimozione dello sporco e l'eliminazione di contaminazioni potenzialmente infette;
 - b) mantenere integro l'aspetto estetico dei locali;
 - c) salvaguardare i vari tipi di superfici ed attrezzature, sottoposti alla pulizia.

ART. 4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Prestatore dovrà eseguire il servizio con le modalità dettagliatamente descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, inserito negli atti di gara, che costituisce parte integrante del presente contratto.
2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per il Prestatore le modalità di esecuzione del contratto indicate nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica presentata dal Prestatore, costituenti la documentazione di gara del presente

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
IL DIRETTORE AREA VASTA n. 1

(Ragione sociale Prestatore) _____

appalto, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto.

ART. 5. ORARI E FREQUENZE DEL SERVIZIO

1. Il servizio va garantito in base ad accordi con la DM del presidio ospedaliero e delle singole strutture sanitarie e va eseguito nella fascia oraria diurna in modo da non recare intralcio alle attività sanitarie, rispettare la privacy dei degenti ove si attui il ricovero, e alle altre attività della struttura, indicativamente nei seguenti orari:

- a) area sanitaria ambulatoriale: dopo le ore 18 o comunque dopo la cessazione dell'attività;
- b) area sanitaria di degenza: tra le ore 6,00-8,30 e tra le ore 16,00-18,00 e comunque non oltre le ore 20,00;
- c) area amministrativa e tecnica: dopo le ore 14,00 o dopo le ore 17,00, secondo l'operatività dei settori.

2. Gli orari di esecuzione del servizio hanno carattere meramente orientativo, con facoltà della Direzione Medica o delle Direzioni di modificarli, anche nel corso dell'appalto, in relazione alle esigenze del servizio, con obbligo del Prestatore di rispettarli senza poter opporre eccezione alcuna.

3. Per ogni tipologia di locale, il livello di rischio e la frequenza standard settimanale e giornaliera con la quale deve essere espletato il servizio sono indicate, distintamente per tipologia di area, nel prospetto allegato al presente contratto (allegato n. 9 - Livelli di rischio e frequenza standard del servizio per tipologia di area/tipologia locale).

4. Le frequenze standard indicate per ogni tipo di area/locale e livello di rischio possono essere modificate, in aumento o in diminuzione, secondo le specifiche esigenze di servizio richieste dalla AV1 in rapporto all'effettivo utilizzo dei locali, con corrispondente adeguamento del canone d'appalto in misura percentuale, secondo i coefficienti riportati nella relativa tabella allegata (allegato n. 10 - *Tabella coefficienti per adeguamento canone mensile/mq., in rapporto alla frequenza diversa dal canone base*).

5. Qualora nel corso dell'appalto sia richiesto il servizio per una tipologia di locale non prevista nella specifica area di attività, il servizio sarà espletato in base al livello di rischio e alla frequenza indicata dall'AV1 e il canone sarà determinato in rapporto alla categoria di locale similare eventualmente prevista in altra tipologia di area.

ART. 6. INDICAZIONI TECNICHE DI CARATTERE GENERALE

1. L'esecuzione dell'appalto avverrà con modalità tecniche coerenti con le soluzioni operative innovative e migliorative proposte del Prestatore nell'offerta tecnica, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni nella esecuzione delle attività inerenti il servizio, se effettuate con modalità e sistemi tradizionali.

a) ATTREZZATURE PER LE PULIZIE

1. Il servizio appaltato sarà svolto dal Prestatore a proprio rischio, utilizzando prodotti, attrezzature e impianti di sua proprietà, o di cui abbia comunque la piena disponibilità, di seguito indicativamente elencate:

- a) scope a lamello e panni monouso antistatici per la rimozione a umido della polvere;
- b) carrello con doppio secchio, con spazzolone a frange di cotone e strizzatore per il lavaggio di pavimenti (sistema MOP tradizionale) - in alternativa possono essere proposti carrelli per la pulizia innovativi;
- c) carrello con un secchio, pezze e strizzatore per il lavaggio di pavimenti (sistema a pezze)
- d) materiali di ricambio (panni monouso) distinti per tipo di ambiente da pulire (bagni, ambulatori, ecc.);
- e) macchine lavasciuga di dimensioni medio-grandi per ampi spazi liberi (atri, corridoi, ecc.);
- f) panni monouso per spolveratura a umido e deterzione di arredi;
- g) asta pulivetro;
- h) attrezzi togli-ragnatele;
- i) attrezzi per la pulizia dei termosifoni (tipo radiatorMOP);
- j) macchina monospazzola per deceratura e lucidatura;
- k) carrelli porta-materiale;
- l) aspirapolvere dotati di appositi filtri e microfiltri marcati CE, regolarmente sostituiti (in grado di filtrare l'aria in uscita fino a 0.3 micron) o altre idonee attrezzature;
- m) scopa telescopica.

2. Le macchine per le pulizie devono essere conformi alla normativa vigente riguardo le appa-

- recchiature elettriche (Norme CEI 62/5), alla Direttiva Macchine n. 459/96 e alle Norme Europee (UNI EN), con obbligo del Prestatore di effettuare la regolare manutenzione delle attrezzature (sia ordinaria che straordinaria), compresi gli eventuali adeguamenti normativi.
3. Non è ammesso l'uso di scope di crine o nylon, e neppure l'impiego di segatura impregnata.
 4. E' ammesso l'uso di scopa tradizionale esclusivamente sulle superfici non idonee all'uso della scopa a lamello (es. pensiline, terrazze, rampe di accesso, scale esterne ed interne ascensori che non siano pavimentate).
 5. La detersione e/o disinfezione dei pavimenti va attuata con metodologie che dovranno garantire la non immersione dei panni già utilizzati sul pavimento nella soluzione di lavaggio, la non contaminazione della soluzione utilizzata, il facile ricambio dei panni con l'obiettivo di evitare il trascinarsi di sporco sulla superficie oggetto dell'intervento.
 6. Va tenuto conto della presenza di un diverso livello di contaminazione tra un locale e l'altro della stessa area, per cui va adottato un codice colore identificativo.
 7. Non è ammesso l'uso di spugne e metodi a secco per rimuovere la polvere (piumini, stracci asciutti).
 8. Il materiale utilizzato nelle pulizie, particolarmente in ambito ospedaliero, deve essere lavato con soluzione detergente, decontaminato con soluzione disinfettante e asciugato perfettamente; la sanificazione del materiale deve essere fatta ad alte temperature (almeno 90°C).
 9. Il Prestatore deve disporre di tutti i materiali, i sussidi e le apparecchiature necessarie all'esecuzione dei controlli di qualità del servizio offerto (scale di Bacharach, bassometro, ecc.), che debbono essere messe a disposizione della AV1 nel momento dell'effettuazione dei controlli di cui all'allegato 1.

b) PRODOTTI DETERGENTI E DISINFETTANTI

1. Per l'esecuzione del servizio, è a carico del Prestatore la fornitura di tutti i prodotti chimici necessari a garantire un idoneo risultato qualitativo, di seguito elencati indicativamente:
 - a) creme detergenti;
 - b) disincrostanti per rubinetti;
 - c) disinfettanti;
 - d) decontaminanti ambientali;
 - e) detergenti specifici per vetri, specchi, laminati plastici, scrivanie (atti a rimuovere facilmente impronte, segni di penna, pennarelli, inchiostri);
 - f) cere metallizzate (turapori) e/o adeguate ai pavimenti delle strutture sanitarie;
 - g) prodotti deceranti.
2. I detergenti, i disinfettanti e i decontaminanti devono essere utilizzati ad esatte concentrazioni e preparati secondo le indicazioni delle Ditte produttrici degli stessi.
3. I contenitori dei prodotti, compresi quelli presenti nel carrello delle pulizie durante l'uso, devono riportare chiaramente:
 - a) nome commerciale;
 - b) data di preparazione;
 - c) composizione chimica;
 - d) diluizione;
 - e) simbolo di pericolosità.
4. Per i detergenti, i disinfettanti e i decontaminanti, l'ASUR si riserva di scegliere i prodotti fra quelli proposti dal Prestatore nella documentazione presentata per partecipare all'appalto; nel corso del contratto, l'AV1 può eventualmente richiedere o accettare l'impiego di prodotti alternativi; in ogni caso il Prestatore è obbligato a non sostituire le tipologie dei prodotti, se non autorizzata dall'AV1.
5. Tali prodotti devono essere conservati nei contenitori di fabbricazione chiusi e puliti fino al momento dell'apertura per non inquinarli.
6. I prodotti presenti sui carrelli dovranno essere facilmente identificabili.
7. Alcool, ammoniaca (in concentrazione >2%), ipoclorito, acidi forti (cloridrico, nitrico), soda caustica ed altri prodotti corrosivi non devono essere impiegati su superfici d'apparecchiature e su altre superfici degradabili.
8. Non è ammesso l'uso di spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

9. I detersivi, i disinfettanti e i decontaminanti non devono essere mescolati, né travasati.
10. I disinfettanti devono essere utilizzati solo nelle aree indicate nel contratto e sempre dopo aver eseguito il lavaggio con detersivo.
11. Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la disinfezione, una volta aperte, dovrà essere apposta la data di apertura affinché il personale addetto alle pulizie, possa verificarne la durata di efficacia in rapporto alla scadenza.
12. Tutte le sostanze chimiche per la pulizia che il Prestatore intende utilizzare per l'esecuzione dell'appalto dovranno rispondere alla normativa vigente nazionale e comunitaria (biodegradabilità, dosaggi, assenza di tossicità e di corrosione, avvertenze sulla presenza di eventuali sostanze pericolose); l'etichetta dovrà essere scritta in lingua italiana, conformemente alle normative vigenti (legge n. 256/1974 e successive modifiche).
13. Il Prestatore deve utilizzare solo macchine e attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella UE e prodotti nonché utilizzare prodotti idonei, di comprovata validità ed affidabilità, sia nei riguardi degli operatori che degli utenti dell'AV1, garantendo un servizio costantemente aggiornato secondo le più moderne tecniche di lavoro.
14. Le attrezzature di proprietà del Prestatore, utilizzate all'interno dei presidi della AV1, devono essere contraddistinte da targhette indicanti il nome o il contrassegno del Prestatore.
15. In caso di utilizzo di attrezzature e prodotti diversi da quanto presentato nel progetto tecnico allegato all'offerta, il Prestatore è obbligato a trasmettere preventivamente alla Direzione Medica la relativa scheda tecnica dettagliata, per la valutazione ed accettazione.
16. L'utilizzo di nuovi prodotti e attrezzature potrà essere negato, qualora fossero ritenuti non rispondenti alle normative vigenti o comunque dannosi per le persone o suppellettili presenti nei locali della AV1.
17. L'AV1 s'impegna a mettere a disposizione del Prestatore, all'interno dei presidi compresi nell'appalto, locali idonei per il deposito e la conservazione dei prodotti e delle attrezzature occorrenti all'espletamento dell'appalto.
18. L'AV1 si riserva il diritto di accedere ai locali messi a disposizione del Prestatore, alla presenza di un suo incaricato, per controllare lo stato di manutenzione e di pulizia.

c) MATERIALI VARI DI CONSUMO

1. Sono a carico del Prestatore i prodotti di consumo per la pulizia dei locali, quali detersivi e sanificanti, disinfettanti, deodoranti, scope, spugne, strofinacci, ecc., nonché la fornitura dei seguenti prodotti per i servizi igienici:
 - a) carta igienica;
 - b) asciugamani di carta, ove occorrenti;
 - c) bobina di carta asciugamani;
 - d) sapone lavamani;
 - e) deodoranti;
 - f) sacchi neri per raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani.

d) PRESTAZIONI ACCESSORIE PER RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E BIANCHERIA SPORCA

1. In caso di richiesta da parte della AV1, il Prestatore è obbligato ad eseguire le seguenti prestazioni accessorie:
 - a) Trasporto biancheria sporca:
i sacchi contenenti la biancheria sporca devono essere trasportati fino al punto di raccolta al mattino e, se occorre, il pomeriggio.
Il Prestatore effettuerà il trasporto della biancheria sporca dai singoli siti di utilizzo della biancheria (ambulatori, degenze, ecc.) fino al punto di raccolta interno stabilito per il successivo ritiro ai fini del lavaggio.
 - b) Chiusura, trasporto e pesatura dei contenitori di rifiuti sanitari:
l'operazione consiste nella chiusura dei contenitori dei rifiuti speciali presso le U.O. comprese nell'appalto del servizio e nel trasporto degli stessi dai siti di produzione al/ai sito/i di deposito interno predisposto/i dalla AV1 per il deposito temporaneo, ove si dovrà procedere alla pesatura, se richiesta, prima della movimentazione esterna ad opera dello smaltitore.
L'operazione di cui sopra deve essere fatta di regola il pomeriggio o sia il mattino che il pomeriggio, qualora la tipologia delle attività la renda necessaria più di una volta al giorno.

ART. 7. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA

1. Il servizio di pulizia riguarda le superfici orizzontali e verticali dei locali compresi nell'appalto (in particolare pareti, pavimenti, finestre, porte, vetrate, divisori, infissi interni e esterni, portefinestre, tapparelle e relativi cassonetti, caloriferi, servizi igienici e spogliatoi, balconi ed aree esterne di pertinenza dei presidi) nonché gli arredi, suppellettili, insegne e quant'altro presente nei locali stessi.

2. Le operazioni di pulizia debbono essere eseguite con le modalità indicative di seguito descritte, con possibilità del Prestatore di applicare metodi migliorativi, condivisi con la Direzione Medica.

a) RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E MATERIALE SPORCO

1. Svuotamento e pulizia di cestini portarifiuti

a) Dopo lo svuotamento, pulire i cestini con panno e soluzione detergente e sostituire il sacco a perdere.

2. Raccolta e trasporto rifiuti al punto di raccolta

a) I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia, con esclusione dei rifiuti speciali, debbono essere raccolti negli appositi sacchi di plastica, quindi chiusi e trasportati fino al punto di raccolta il mattino e, se occorre, il pomeriggio.

b) PAVIMENTI E SCALE

1. Generalità

a) Il Prestatore aggiudicatario dovrà adeguare le metodiche di intervento di pulizia e protezione ai diversi tipi di pavimentazione propri di ciascuna area.

b) Per la pulizia dei pavimenti il Prestatore dovrà usare opportuni detersivi a pH controllato ed a basso potere schiumogeno.

c) In presenza di pavimenti cerati, la pulizia a fondo deve essere operata con prodotti contenenti sostanze deceranti, mentre per le pulizie normali, verrà usato un idoneo detergente.

d) Dovrà essere fatto uso di prodotti turapori autolucidanti sul pavimento, che potrà avvenire solamente dopo una pulizia a fondo.

e) Nelle zone dove sono presenti pavimenti antistatici, il Prestatore provvederà a trattare i pavimenti con apposite cere antistatiche, antiscivolo, resistenti ai disinfettanti, senza costo aggiuntivo per l'ASUR, e a mantenere l'adeguato livello di ceratura fino al successivo trattamento di deceratura e ceratura periodica, con idonee metodiche e prodotti.

2. Indicazioni specifiche

a) Raccogliere ad umido la polvere e i residui dal pavimento con tecnica ad umido, utilizzando la scopa a lamello ricoperta di panni monouso. I panni monouso dovranno essere sostituiti frequentemente (max ogni 40 mq).

b) Strisciare la scopa rasoterra e mai sollevarla dall'area da trattare, agendo in modo da non sollevare polvere. Per grandi superfici è necessario spazzare con una progressione in avanti; nel caso in cui le dimensioni siano più piccole, è necessario procedere "a serpentina" senza tornare sul punto in cui si è già spazzato.

c) In seguito alle precedenti operazioni, deve essere effettuato il lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente. Qualora si utilizzi il sistema MOP, occorre riempire i due secchi, quello AZZURRO con acqua pulita e detergente, quello ROSSO con acqua tiepida, facendo attenzione a rispettare l'apposita procedura per evitare la contaminazione dell'acqua pulita. L'acqua e la frangia devono essere sostituiti frequentemente.

d) I pavimenti delle aree ad alto rischio devono essere detersi con SISTEMA A PEZZE. Per l'utilizzo occorre riempire un secchio con acqua tiepida e detergente. Immergere la pezza, strizzarla con lo stringi pezza, quindi procedere al lavaggio dei pavimenti, sostituendo la pezza ad ogni locale o ogni 20 mq, senza mai reimmergerla nella soluzione detergente. Al termine le pezze vanno lavate in lavatrice con un ciclo a 90°C in cui è prevista la fase detergente e disinfettante.

e) Il materiale utilizzato per la pulizia e la disinfezione dei servizi igienici, sale medicazioni, ambulatori, zone ad alto rischio e cucinette, deve essere utilizzato solo in questi ambienti.

f) Verificare l'eventuale presenza di grasso e macchie grossolane e rimuovere lo sporco manualmente o meccanicamente.

g) Garantire la pulizia di tutte le zone difficilmente raggiungibili: angoli, zone limitate e poco

spaziose difficili da pulire, (ad es. dietro gli arredi non rimovibili, dietro i servizi igienici,...).

3. Aspirazione scale
 - a) Va eseguita con aspiratore dorsale, per accedere alle parti alte senza l'uso di scale, al fine di limitare l'intralcio agli operatori e alle persone.
 4. Aspirazione e sostituzione zerbini
 - a) Va eseguita previa spazzolatura, per aspirare lo sporco penetrato in profondità. In caso di necessità, si deve procedere periodicamente al successivo lavaggio.
 - b) Lo zerbino deve essere presente in prossimità di ogni accesso dall'esterno, con impegno del Prestatore a provvedere alla fornitura e alla sostituzione, in caso di necessità.
 5. Lavaggio meccanico aree libere (corridoi, atri, ecc.)
 - a) Va eseguito con soluzione detergente o detergente/incerante per pavimenti protetti e macchina lavasciuga, per non intralciare il passaggio degli operatori.
 6. Deceratura e inceratura
 - a) Va eseguita trattando preventivamente il pavimento con soluzione decerante non aggressiva, per eliminare lo sporco e il vecchio strato di cera, mediante utilizzo di monospazzola o altra attrezzatura idonea.
 - b) Se non si creano gravi intralci al servizio, prima di procedere alla deceratura, si deve sgomberare il locale di tutti gli arredi e pulire il pavimento con scopatura ad umido.
 - c) Per una manutenzione più razionale ed igienica, tutti i pavimenti duri e porosi vanno protetti con adatte emulsioni polimeriche autolucidanti, salva diversa indicazione della Direzione medica.
 - d) La pulizia di fondo dei pavimenti, consistente in deceratura e successiva protezione con emulsione polimerica autolucidante, deve essere effettuata ad inizio contratto e ripetuta annualmente, e comunque ogni qualvolta il film polimerico risulti irrimediabilmente deteriorato.
 7. Spray-Cleaning ad alta velocità
 - a) Va eseguita su tutti i pavimenti protetti, per ripristinare la lucentezza del film polimerico, con monospazzola e prodotto spray-cleaner specificamente formulato per operazioni ad alta velocità.
- c) SERVIZI IGIENICI
1. Sanificazione pareti lavabili
 - a) Va eseguita con panno impregnato in una soluzione detergente/disinfettante, sciacquando spesso il panno nella soluzione, sulle pareti piastrellate, con eliminazione di macchie di sporco e corpi estranei.
 2. Sanificazione lavabi, rubinetterie, distributori e accessori
 - a) Va eseguita con panno impregnato in soluzione detergente/disinfettante, sciacquando spesso il panno nella soluzione, e comprende il lavabo e sifone, rubinetterie e distributori di carta e sapone, specchi e cabine doccia, bagni e tutte le zone adiacenti; eventuali residui di sporco devono essere preventivamente rimossi.
 3. Sanificazione tazze WC, bidet e vuotatoi, contenitore e spazzola WC
 - a) Va eseguita con panno e/o spazzole impregnati di soluzione detergente/disinfettante, ad azione germicida e deodorante.
 - b) La sanificazione deve essere eseguita con la massima cura, in particolare quella della spazzola WC, consentendo al prodotto di svolgere l'azione sanificante per i tempi di contatto necessari al disinfettante.
 4. Disincrostazione lavabi, rubinetti, tazze WC, ecc.
 - a) Irrorare sulle superfici la soluzione detergente disincrostante. Non devono essere utilizzate soluzioni che possono sviluppare vapori e odori sgradevoli e/o irritanti.
 5. Rifornimento di carta igienica, asciugamani di carta e sapone lavamani
 - a) L'operazione deve essere eseguita con la stessa frequenza prevista per la pulizia dei servizi igienici.
- d) ARREDI
1. Spolveratura ad umido di arredi, apparecchiature ed accessori
 - a) Gli arredi interni a camere di degenza, se occupate da ricoverati, devono essere puliti soltanto esternamente; se libere, vanno puliti anche internamente.
 - b) La pulizia interna degli arredi dovrà essere eseguita solo previa rimozione del contenuto da parte degli operatori dell'ASUR.
 - c) Deve essere utilizzato il metodo ad umido per l'asportazione della polvere in quanto si evita il sollevamento della medesima nell'ambiente; a tale scopo devono essere utilizzati

- specifici pannetti per la pulizia ordinaria di arredi e suppellettili (mobili, sedie, tavoli, scrivanie, piantane per fleboclisi, mensole etc.).
- d) L'operazione deve essere eseguita per:
 - e) tutti gli arredi nelle aree di degenza (letti, comodini, armadi, tavoli, sedie, ecc.) e nelle aree sanitarie e amministrative (scrivanie, tavoli, vetrine, sedie, ecc.);
 - f) gli accessori elettrici presenti nel locale (lampade, punti luce, ecc.), con il panno ben strizzato per motivi di sicurezza;
 - g) i carrelli di medicazione, a richiesta del personale sanitario interessato, secondo le istruzioni impartite.
2. Eliminazione impronte e macchie
- a) Da eseguire con panno umido, eliminando macchie su porte e maniglie, infissi e vetri, arredi e suppellettili presenti nel locale.
- e) **INFISSI E VETRI**
- 1. Lavaggio infissi interni
 - a) Da eseguire con impiego di panno imbevuto di detergente, avendo cura di lavare il panno frequentemente durante l'operazione (almeno ogni 2 vetrate).
 - 2. Lavaggio infissi esterni
 - a) Da eseguire analogamente a quanto previsto per il lavaggio interno, utilizzando una soluzione a base di detergente sgrassante, preferibilmente neutro per non intaccare gli infissi.
 - b) Le maniglie delle porte debbono essere lavate con frequenza giornaliera.
- f) **PARETI E SOFFITTI**
- 1. Aspirazione e asportazione ragnatele
 - a) Da eseguire mediante aspiratore con asta telescopica, per accedere alle parti alte senza l'uso di scale.
 - b) Non è consentito l'uso di spazzole per la rimozione di ragnatele.
 - 2. Lavaggio pareti lavabili
 - a) Da eseguire con detergente, coprendo le prese elettriche con nastro adesivo prima di distribuire la soluzione detergente; asciugare con tergivetro aspirante, per asciugare completamente anche tra le fughe delle piastrelle ed evitare gocciolature sul pavimento.
 - 3. Lavaggio soffitti lavabili
 - a) Da eseguire lavando il soffitto con vello fissato su asta telescopica, impregnato con detergente, risciacquando e strizzando frequentemente per evitare gocciolature, che a fine operazione dovranno essere eliminate su pareti, arredi e pavimento.
- g) **RISANAMENTO LOCALI**
- 1. Pulizia a fondo Camere di degenza e altri ambienti
 - a) da eseguire con detergente, previo sgombero dai locali degli arredi asportabili, sistemandoli ove possibile.
 - b) La pulizia consiste nelle seguenti operazioni, in ordine di sequenza:
 - c) aspirazione pareti e soffitti;
 - d) aspirazione caloriferi, condizionatori e veneziane;
 - e) scopatura ad umido del pavimento;
 - f) lavaggio pareti e pulsantiere;
 - g) lavaggio caloriferi, condizionatori e veneziane;
 - h) lavaggio e sanificazione mobilio interno/esterno;
 - i) pulizia apparecchi medicali;
 - j) lavaggio meccanico del pavimento, iniziando dai bordi del locale e proseguendo con lavasciuga di piccole dimensioni oppure con monospazzola e aspiraliquidi.
 - k) A rotazione, tutti gli ambienti devono essere puliti a fondo con la frequenza e le modalità indicate nel presente contratto, o secondo precise indicazioni date dalla Direzione Medica.
 - l) Per pulizia a fondo, s'intende la pulizia approfondita di un ambiente e degli arredi mobili e fissi, delle attrezzature e delle suppellettili che normalmente contiene.
 - m) Per quanto riguarda gli ambienti, si procede alla pulizia delle pareti, dei pavimenti, degli infissi, dei termosifoni, delle porte e dei servizi igienici.
 - n) Per pulire accuratamente gli ambienti, devono essere asportati dagli stessi tutti gli arredi mobili, le attrezzature e le suppellettili, i quali devono essere adeguatamente puliti prima

di essere nuovamente collocati all'interno dei locali trattati.

- a)* La pulizia a fondo ha anche lo scopo di rimuovere tutto lo sporco, in particolare quello che si deposita nei punti difficili da raggiungere con le operazioni quotidiane.
- p)* Prima di risistemare gli arredi all'interno del locale, procedere alla loro pulizia.

h) OPERAZIONI VARIE

1. Lavaggio ascensori e montacarichi
 - a)* Lavare le superfici con prodotto detergente, facendo particolare attenzione a pulsantiere, porte, maniglie e superfici verticali ad altezza d'impronta.
 - b)* Il pavimento deve essere lavato con mini-mop oppure aspirato, in presenza di zerbini o moquette.
2. Aspirazione e pulizia apparecchi illuminazione
 - a)* Da eseguire mediante aspiratore con asta telescopica.
 - b)* La pulizia deve essere eseguita dopo l'aspirazione, con panno asciutto o molto strizzato, avendo cura di intervenire su tutta la superficie dell'apparecchio, in particolare sui vetri diffusori interni - esterni, previo smontaggio, e sui dispositivi di illuminazione (neon, lampade, ecc.).
 - c)* Prima di procedere alla pulizia deve essere eliminata la tensione; qualora sia necessario procedere allo smontaggio dell'apparecchio, sarà richiesto l'intervento dell'elettricista della AV1.
3. Aspirazione, pulizia e lavaggio di caloriferi, condizionatori e bocchette di aerazione
 - a)* La pulizia deve essere eseguita dopo l'aspirazione, con soluzione detergente, eliminando a fine operazione i segni di gocciolature sul pavimento.
 - b)* I caloriferi devono essere lavati nel periodo estivo, per evitare la rapida asciugatura della soluzione lavante.
 - c)* La pulizia dei filtri di termoconvettori e condizionatori o apparecchi simili, con esclusione dei filtri assoluti di sala operatoria, deve essere effettuata mediante aspirazione e/o bagno a umido, con frequenza mensile nel periodo primaverile-estivo, secondo le indicazioni della AV1, avendo cura di non danneggiare o manomettere i vari congegni.
 - d)* Il microfiltro dovrà essere sostituito ogni sei mesi.
4. Lavaggio tapparelle e veneziane
 - a)* Dopo l'aspirazione, lavare con soluzione detergente, eliminando a fine operazione i segni di gocciolature sul pavimento.
5. Pulizia cassonetti tapparelle
 - a)* Dopo l'aspirazione, lavare con soluzione detergente, eliminando a fine operazione i segni di gocciolature sul pavimento.
6. Nota generale
 - a)* Qualora i locali, le suppellettili e gli arredi sopra descritti siano contaminati visibilmente da materiale biologico (sangue, feci, ecc.), si dovrà preventivamente procedere alla eliminazione della contaminazione con disinfezione preventiva, realizzata mediante adeguati prodotti disinfettanti e prodotti monouso (pannetti, ecc.), da eliminare con le modalità indicate per la gestione dei rifiuti speciali a rischio infettivo.

i) AREE ESTERNE

1. Svuotamento e pulizia di posacenere e cestini portarifiuti aree esterne
 - a)* Dopo lo svuotamento, pulire posacenere e cestini portarifiuti con panno e soluzione detergente, sostituire il sacco a perdere e conferire i rifiuti negli appositi contenitori.
2. Pulizia esterna di davanzali e balconi
 - a)* Da eseguire con utilizzo di prodotto detergente e sgrassante, avendo cura di rimuovere ogni traccia di sporco di qualsiasi origine.
 - b)* I pavimenti dei balconi vanno lavati dopo la spazzatura.
3. Spazzatura aree, piazzali e porticati esterni
 - a)* Da eseguire con scope tradizionali o spazzatrici manuali e/o meccaniche, in caso di ampie superfici.
 - b)* Nella pulizia deve essere eseguita la raccolta di cartaccia ed altri rifiuti sparsi sulle aree interessate, nonché di foglie, ecc. nei periodi stagionali interessati.
4. Svuotamento cestini
 - a)* Va eseguita per i cestini dislocati nelle aree esterne.
5. Pulizia e lavaggio aree esterne contaminate da escrementi di volatili
 - a)* Dopo la spazzatura, lavare con getto d'acqua.
6. Taglio stagionale erba dei giardini

- a) Da eseguire secondo l'andamento stagionale, con tagliaerba manuale o meccanico, provvedendo a fine operazione alla raccolta dell'erba tagliata, da conferire ai cassonetti di raccolta.

7. Pulizia delle aree di raccolta rifiuti

- a) Effettuare la pulizia dell'area di raccolta rifiuti con detergenti e getto di acqua calda o di vapore, lavare e disinfettare con derivati del cloro i carrelli impiegati per il trasporto dei rifiuti.

3. L'elenco sopra riportato e la descrizione delle operazioni di pulizia ha carattere esemplificativo, in quanto il Prestatore:

a) dovrà eseguire tutte le operazioni necessarie occorrenti per garantire l'adeguata pulizia delle aree comprese nell'appalto, secondo la loro destinazione d'uso;

b) potrà eseguire le operazioni con modalità tecnicamente più valide, proposte nel progetto tecnico presentato o nel corso dell'appalto ed accettate dalla Direzione Medica.

c) Il Prestatore s'impegna altresì a segnalare all'UO Gestione Tecnica dell'AV1 eventuali rotture, guasti o malfunzionamenti di strutture, impianti e arredi, eventualmente riscontrati durante l'esecuzione delle operazioni di pulizia, secondo modalità concordate con la stessa UO.

ART. 8. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E OCCASIONALI

1. L'AV1 potrà richiedere nel corso dell'appalto prestazioni complementari e/o occasionali, remunerate in base alla tariffa oraria dell'operatore, secondo quanto indicato all'art. 21, comma 5 (Corrispettivo dell'appalto).

2. Le suddette prestazioni, che saranno espletate solo previa specifica richiesta della AV1, sono riferibili indicativamente alle seguenti attività:

a) trasporto di materiali, farmaci, documentazione, biancheria, vitto, ecc.;

b) trasferimento dei degenti nell'ambito del presidio, consentendo l'utilizzo di mezzi in dotazione alla struttura sanitaria, secondo le modalità operative indicate nel protocollo allegato al presente contratto (allegato n. 5 - Piano di attività personale ausiliario sala operatoria);

c) elementari operazioni di supporto necessarie al funzionamento dell'UO.

3. Il Prestatore dovrà inoltre garantire la reperibilità di una squadra di pronto intervento, in caso di attivazione del Piano di emergenza intraospedaliero massimo afflusso feriti (PEIMAF), costituita dalle seguenti unità:

Area di Fano	Ospedale di Comunità Fossombrone	n.	3
	Ospedale di Pergola	n.	2
Area di Pesaro	-----	n.	---
Area di Urbino	Ospedale di Urbino	n.	5
	Ospedale di Comunità Cagli	n.	2
	Ospedale di Comunità Sassocorvaro	n.	2

4. Il servizio di reperibilità per il PEIMAF s'intende compreso nel prezzo dell'appalto, per cui non dà diritto al riconoscimento di un corrispettivo specifico; in caso di attivazione della squadra di pronto intervento, sarà dovuto per le ore di servizio effettivamente prestate il corrispettivo stabilito per le prestazioni a tariffa oraria, maggiorata del 50% (*cinquantapercento*)

ART. 9. SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DI AMBIENTI AD ALTO RISCHIO INFETTIVOLOGICO

1. Per ambienti ad alto rischio infettivologico s'intendono i locali ove il livello igienico sanitario da garantire è massimo, viste le caratteristiche delle attività che vi si svolgono e la tipologia dei pazienti che si trattano, di seguito elencati a scopo indicativo:

2. Gli ambienti ad alto rischio infettivologico sono di seguito elencati a titolo indicativo:

a) sale operatorie e blocchi operatori;

- b) sale parto/travaglio;
- c) nidi e siti destinati a neonati pre-termine;
- d) ambulatori chirurgici;
- e) sale diagnostiche destinate a procedure invasive;
- f) centro di emodialisi;
- g) terapie intensive;
- h) laboratori analisi;
- i) centri trasfusionali;
- j) ogni altro locale che, a giudizio della DM, sia dichiarato ad alto rischio infettivologico.

3. Indicazioni tecniche

4. Fatte salve le modalità operative per l'esecuzione del servizio negli ambienti ad alto rischio infettivologico, presentate dal Prestatore nella documentazione tecnica allegata all'offerta, le prescrizioni di minima da seguire sono stabilite nei seguenti protocolli allegati al presente contratto:

1. Protocollo per la pulizia, sanificazione e disinfezione delle Sale operatorie (allegato n. 2);
2. Protocollo per la pulizia di ripristino della Sala parto (allegato n. 4);
3. Protocollo per la pulizia, sanificazione e disinfezione di ambienti ad alto rischio (allegato n. 3);
4. Protocollo per l'accompagnamento dei pazienti (allegato n. 5 – Piano di attività personale ausiliario sala operatoria).

AREA SALA OPERATORIA E SALA PARTO OSPEDALE DI URBINO

5. Nell'espletamento del servizio nell'area sala operatoria e sala parto, con riferimento ai protocolli sopra indicati, sono richieste al Prestatore le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) Servizio pulizia di apertura della sala operatoria, prima dell'inizio della seduta operatoria;
- b) servizio per seduta operatoria programmata (fino a tre ore), comprendente:
 1. servizio di pulizia e disinfezione della sala operatoria prima, durante e al termine della seduta operatoria;
 2. attività di accompagnamento dei pazienti da e per la sala operatoria, secondo il relativo protocollo (allegato n. 5);
 3. attività di tipo logistico all'interno del presidio ospedaliero, connesse al funzionamento della sala operatoria (trasporto materiali, consegna e/o ritiro documentazione, ecc.);
 4. pulizia e disinfezione periodica a fondo, con frequenza settimanale, da eseguire per ogni sala operatoria nella giornata di sabato;
- c) servizio per seduta operatoria non programmata, in emergenza/urgenza (fino a tre ore) e seduta di ripristino sala parto, comprendente:
 - a) pronta disponibilità degli operatori;
 - b) le prestazioni di cui al precedente lettera b);
- d) servizio pulizia prima della chiusura della sala operatoria, al termine della seduta operatoria;
- e) seduta d'urgenza senza pulizia finale (vengono considerate solo le ore svolte);
- f) ore aggiuntive, in caso di prolungamento della seduta operatoria oltre la durata prevista, per ogni ora o frazione di ora aggiuntiva.

6. Per quanto riguarda il servizio da garantire nei blocchi operatori (o complessi operatori) per le sedute operatorie programmate, dietro richiesta della AV1, questo s'intende comprensivo delle prestazioni complementari definite al punto precedente e concerne interventi prima, durante e al termine delle sedute stesse, con l'eventuale prolungamento oltre l'orario previsto di termine delle sedute, fino a 3 ore per interventi in emergenza/urgenza fuori lista operatoria della giornata.

7. Il servizio particolare richiesto in tale ambito è correlato al calendario operatorio settimanale vigente in ogni struttura ospedaliera, restando inteso che l'AV1 potrà modificarlo in qualsiasi momento nel corso del contratto, senza che il Prestatore possa opporre alcuna eccezione al riguardo.

LIVELLI DI SERVIZIO

8. In relazione alla particolare attività espletata in sala operatoria e sala parto, i livelli di servizio che il Prestatore deve garantire sono i seguenti:

- a) dal lunedì al sabato: le prestazioni di servizio indicate al presente articolo, par. 5, secondo la specifica tipologia richiesta dalla AV1;
- b) orario notturno, di domenica e festivi: non è richiesto alcun servizio.

9. Quando la prestazione richiesta riguarda l'intera seduta operatoria, secondo una delle tipologie previste par. 5, lett. b), c), d) il Prestatore deve garantire la presenza continuativa del proprio personale per tutta la durata della seduta operatoria, comprese le seguenti prestazioni accessorie:

- a) attività di accompagnamento dei pazienti da e per le sale operatorie;
- b) attività di tipo logistico all'interno del presidio ospedaliero, connesse al funzionamento della sala operatoria (trasporto materiali, consegna e/o ritiro documentazione, ecc.).

ATTIVITA' OPERATORIA SETTIMANALE

10. Il servizio di pulizia dell'area operatoria sarà espletato tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) per le sedute programmate, l'orario convenzionalmente stabilito per il lavoro della equipe operatoria è, in via ordinaria: (mattino: 8,00 – 14,00 circa - pomeriggio: 14,00 - 19,00 circa;
- b) nel calendario delle sedute operatorie programmate possono essere inserite sedute aggiuntive o sopresse alcune sedute programmate, con impegno della AV1 a segnalare le eventuali variazioni anticipatamente;
- c) similmente, causa eventuali emergenze/urgenze, nella fascia oraria pomeridiana potranno essere attivate sale operatorie che non siano attive per le prestazioni programmate;
- d) l'attività programmata può registrare una diminuzione in particolari periodi festivi dell'anno, secondo indicazioni anticipate di volta in volta dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliera (DMPO).

11. Il servizio di pulizia e disinfezione di sala operatoria e sala parto dovrà essere espletato nel seguente presidio ospedaliero, per il quale è riportata, a titolo orientativo, l'estensione indicativa della superficie delle zone in cui devono essere eseguite le prestazioni dell'appalto:

Osped. Urbino	nuovo blocco operatorio (Chirurgia, Ortopedia, Ostetricia, Oculistica, O.R.L.)	mq.	750
Osped. Urbino	Sala parto - sala travaglio - 3° piano	mq.	262
Osped. Pergola	Blocco Operatorio	mq.	256

AREA AMBULATORIALE SPECIALISTICA E AREA DEGENZA

Indicazioni tecniche

12. Fatte salve le modalità operative per l'esecuzione del servizio per gli ambienti ad alto rischio infettivologico nell'area ambulatoriale specialistica e nell'area degenza, presentate dal Prestatore nella documentazione allegata all'offerta tecnica, le prescrizioni di minima da seguire sono stabilite nei seguenti protocolli allegati al presente contratto, ai quali il Prestatore è comunque obbligato ad uniformarsi in ogni dettaglio:

- a) Protocollo per pulizia, sanificazione e disinfezione di ambienti ad alto rischio (allegato n. 3);
- b) Sede Operativa Urbino- Protocollo per l'accompagnamento dei pazienti (allegato n. 5 - Piano di attività personale ausiliario sala operatoria).

IMPEGNO DI LAVORO

13. Nell'area ambulatoriale specialistica e degenza, ad alto rischio infettivologico, in relazione alla particolare tipologia di attività svolta, l'AV1 può richiedere - oltre alla prestazioni di pulizia e disinfezione - la presenza continuativa del personale del Prestatore, per garantire il massimo livello di pulizia dell'UO e l'operatività dei servizi, mediante espletamento di prestazioni accessorie e complementari, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a) attività di accompagnamento dei pazienti da e per le sale operatorie e per le attività diagnostiche specialistiche;
- b) attività di tipo logistico all'interno del presidio ospedaliero, connesse al funzionamento della UO/Servizio (trasporto materiali, consegna e/o ritiro documentazione, ecc.).

14. Nelle aree sotto indicate, il Prestatore dovrà garantire la presenza continuativa di personale, di seguito espressa in **ore settimanali**:

- a) Ospedale Urbino:

	Centro Trasfusionale	ore	39
	Emodialisi	ore	100
	Laboratorio Analisi	ore	39
	Rianimazione	ore	50

ART. 10. LOCALI, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio appaltato sarà svolto dal Prestatore a proprio rischio, utilizzando impianti, attrezzature e prodotti di sua proprietà, o di cui abbia comunque la piena disponibilità.
2. L'ASUR s'impegna a mettere a disposizione del Prestatore, all'interno del/i presidio/i oggetto dell'appalto, locali idonei per il deposito e la conservazione dei prodotti e delle attrezzature occorrenti all'esecuzione dell'appalto.
3. Per il funzionamento degli impianti nei locali messi a disposizione, l'onere delle utenze sarà a carico dell'AV1.
4. L'AV1 si impegna il diritto di accedere ai locali assegnati al Prestatore, alla presenza di un suo incaricato, per controllare lo stato di manutenzione e di pulizia.

ART. 11. CONTROLLI E VERIFICHE

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ASUR/AV procederà a controlli e verifiche della quantità e qualità delle prestazioni erogate, con le modalità stabilite all'art. 11 del capitolato speciale, ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite.

ART. 12. PERSONALE UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Nell'espletamento del servizio, il Prestatore dovrà evitare - salvo esigenze irrinunciabili - il turnover del personale preposto, al fine di poter fare affidamento su operatori con competenza specifica e adeguata alla delicatezza delle operazioni da svolgere.
2. Tutto il personale utilizzato per l'esecuzione del servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Prestatore.
3. Il Prestatore è obbligato ad utilizzare per l'appalto personale di adeguato livello professionale, di condotta e moralità irreprensibile, in regola con le posizioni previdenziali I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. ed ogni assicurazione di legge, nonché di libretto sanitario, ove previsto dalle leggi vigenti.
4. Il Prestatore, a sue spese, deve sottoporre il personale adibito al servizio nelle aree sanitarie agli accertamenti e alle vaccinazioni previste o raccomandate dalle leggi vigenti, con obbligo di presentare, a richiesta dell'AV1, il libretto sanitario dei dipendenti, ove previsto dalle leggi vigenti.
5. Prima dell'inizio dell'appalto, il Prestatore deve comunicare l'elenco del personale adibito all'espletamento del servizio, unitamente agli estremi di un documento di riconoscimento, con relativa fotocopia, per ciascun dipendente.
6. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato con le variazioni determinate sia da nuovi inserimenti, sia da dimissioni del personale, che dovranno essere comunicate all'AV1 ove il servizio è svolto entro 24 ore dall'inserimento o dalla dimissione.
7. L'elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso nei presidi dell'AV1 dei lavoratori occupati dal Prestatore, che durante l'esecuzione del contratto devono esporre in evidenza, in ogni momento, la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123
8. In caso di inserimento di un nuovo lavoratore, il Prestatore dovrà presentare all'AV1 il relativo certificato rilasciato dal Medico competente del Prestatore stesso, attestante l'idoneità del lavoratore inserito, entro 5 (*cinque*) giorni dall'inserimento.
9. Il Prestatore aggiudicatario dovrà garantire il corretto espletamento del servizio stesso, provvedendo alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni; eventuali assenze improvvise dovranno essere sostituite entro 30 minuti.
10. Per il personale assegnato all'effettuazione del servizio nelle zone ad alto rischio infettivologico, devono essere evitate rotazioni frequenti, che comporterebbero tempi non immediati di inserimento e adattamento degli addetti nella realtà in cui devono operare.
11. Il Prestatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro; la responsabilità assicurativa e i provvedimenti necessari in caso di infortunio sul lavoro di dipendenti del Prestatore sono a carico del Prestatore stesso.

12. Il Prestatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele adeguate a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 13. DOVERI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL PRESTATORE

1. Il personale in servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, dettate ai fini di garantire una corretta ed efficace esecuzione dello stesso:

- a) svolgere il servizio negli orari stabiliti e concordati in sede di aggiudicazione entro le indicazioni fornite; non sono ammesse variazioni nell'orario di servizio, se non preventivamente concordate;
- b) eseguire le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze concordate;
- c) non assentarsi dalle rispettive zone di lavoro durante gli orari concordati;
- d) mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi ospedalieri o altri;
- e) astenersi dal prendere visione o manomettere documenti, corrispondenza, ovunque posta, medicinali, apparecchiature e materiale sanitario di proprietà dell'ASUR;
- f) mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASUR/AV1, di cui gli addetti alle pulizie abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio e la segnalazione degli stessi all'Autorità Giudiziaria;
- g) consegnare ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio, al Responsabile del servizio di pulizie, il quale provvederà alla consegna dello stesso al Responsabile dell'Unità Operativa o Servizio dove è stato rinvenuto l'oggetto;
- h) comunicare al Responsabile dell'U.O. tutte le eventuali rotture e guasti rilevati ad impianti, attrezzature, materiale, etc., nelle aree di intervento durante il servizio di pulizia;
- i) economizzare nell'uso dell'energia elettrica, spegnendo le luci che non è necessario tenere accese;
- j) chiudere alla sera ed aprire al mattino gli avvolgibili o le persiane, nonché le porte di ingresso, qualora il dipendente del Prestatore sia il primo ad entrare o l'ultimo ad uscire dalla sede del servizio;
- k) tenere sempre un contegno corretto e adeguato all'ambiente ospedaliero;
- l) segnalare immediatamente le situazioni anomale rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- m) non ottemperare a ordini relativi al servizio, impartiti da persone non dipendenti dell'ASUR o a disposizioni non autorizzate dalla Direzione/ DMPO;
- n) non accettare compensi o regalie.

2. Il Prestatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o che non risultassero idonei all'espletamento dei servizi richiesti; le segnalazioni e le richieste dell'AV1 in tal senso sono impegnative per il Prestatore.

3. Il Prestatore dovrà dotare il proprio personale di una divisa da lavoro decorosa ed idonea dal punto di vista igienico-sanitario, facendosi carico del lavaggio della stessa; la predetta divisa (preferibilmente completa di copricapo), di colore e foggia concordate con l'ASUR-AV1, deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento del Prestatore, la targhetta con il nome del dipendente e la fotografia dello stesso.

ART. 14. FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL PRESTATORE

1. Gli operatori impiegati nel servizio dovranno essere stati appositamente addestrati in merito alle corrette procedure di intervento e alle metodologie di pulizia e disinfezione (per quanto di competenza) riferite agli ambienti sanitari, dimostrando di essere in grado di assicurare prestazioni atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale.

2. A tal fine il Prestatore, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà istruire gli operatori, con specifici corsi professionali, da ripetere annualmente con un corso di aggiornamento, secondo il programma presentato a corredo dell'offerta.

3. In funzione del fabbisogno formativo del personale, il Prestatore dovrà prevedere idonee ripetizioni degli interventi formativi, garantendo sempre un periodo di affiancamento dei nuovi assunti al personale esperto.

ART. 15. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ASUR/AV1, prima dell'avvio del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione

del contratto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e successive linee guida ANAC, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente al Prestatore aggiudicatario.

ART. 16. RESPONSABILE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore deve designare un "**Responsabile**" per ogni presidio compreso nell'appalto, scelto tra i dipendenti operanti nel presidio ospedaliero, nel distretto sanitario o nel presidio di riferimento, munito di delega espressa da parte del Prestatore, e comunicare il nominativo al RUP e al Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito anche "DEC"), prendendo atto e accettando che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile, dovranno intendersi fatte direttamente al Prestatore.

2. La funzione del Responsabile è quella di controllare e fare rispettare al personale del Prestatore le funzioni e i compiti stabiliti; deve essere a disposizione della AV1 per ogni problema inerente l'organizzazione del servizio, con un recapito telefonico al quale si possa fare riferimento per ogni problema nell'arco delle 12 ore diurne (8-20), esclusi festivi e prefestivi.

3. Al Responsabile sarà inoltre affidato il coordinamento e la supervisione del sistema di autocontrollo delle prestazioni oggetto dell'appalto, in collaborazione con il personale dipendente dell'ASUR, secondo quanto previsto nel capitolato speciale e secondo le modalità indicate dallo stesso Prestatore nella presentazione dell'offerta, che dovrà essere messo in atto durante l'appalto, entro 90 giorni dall'inizio del contratto.

ART. 17. RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'ASUR o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Prestatore da parte di società assicuratrici.

2. Il Prestatore dovrà contrarre e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati a terzi e all'ASUR nell'espletamento del contratto, per un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00, con l'obbligo di esibire all'ASUR/AV1 copia conforme della polizza perfezionata.

3. In mancanza di tale prova, non potrà essere rilasciato alcun certificato di pagamento a favore del Prestatore, il quale nessuna eccezione e pretesa potrà sollevare al riguardo.

4. Il Prestatore dovrà segnalare immediatamente al Dirigente responsabile del presidio qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno dei presidi dell'AV1, per fatto imputabile ai dipendenti del Prestatore.

5. Il Prestatore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili e arredi nell'esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede l'AV1, addebitando al Prestatore le relative spese sostenute.

6. La sorveglianza da parte dell'AV1 non diminuisce la responsabilità del Prestatore per tutto quanto attiene all'espletamento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Prestatore.

7. Qualora terzi danneggiati a causa dell'espletamento del servizio agissero direttamente nei confronti dell'Amministrazione invocando la responsabilità del committente, l'AV1 potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Prestatore, per il recupero del danno risarcito.

8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'AV1 potrà esercitare l'azione di rivalsa a condizione che abbia dato comunicazione al Prestatore, a mezzo di raccomandata A.R., dell'azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza.

ART. 18. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Per l'esecuzione del presente appalto, il Prestatore dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al presente contratto di cui è parte integrante, predisposto dall'ASUR/AV1 in collaborazione con il servizio di Prevenzione del Prestatore aggiudicatario, contenente l'indicazione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra l'ASUR/AV1 e il Prestatore, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

2. Nell'esecuzione dell'appalto, il Prestatore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel "Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso ASUR - AV1, trasmesso unitamente al contratto.

3. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI non determina costi, da riconoscere al Prestatore a carico dell'ASUR/AV.

ART. 19. INIZIO E DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente contratto viene stipulato per il tempo strettamente necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) o Consip per l'appalto dello stesso servizio oggetto del presente contratto. La durata non potrà superare la data di attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore stesso o Consip.

2. Il contratto ha la durata di mesi 12, a decorrere dal _____ fino al _____ o fino all'attivazione del contratto stipulato dal Soggetto Aggregatore SUAM per il medesimo servizio oggetto del presente contratto o all'attivazione di Convenzione Consip e l'ASUR si riserva la facoltà di procedere ad un rinnovo per ulteriori 12 mesi anche frazionati da esercitarsi espressamente entro 30 gg. dalla scadenza del contratto stesso o, in caso di nuovo rinnovo, dall'ultimo rinnovo esercitato.

3. Per quanto espressamente previsto al precedente comma 1, l'ASUR si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto in tutto o in parte, nel corso della validità del medesimo, nei casi espressamente indicati all'art. 31.

4. In caso di ritardo nell'inizio del servizio, per causa non imputabile al Prestatore, il contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio, con la stessa durata.

5. L'affidamento del servizio è soggetto ad un periodo di prova di giorni 60; qualora il periodo di prova abbia esito favorevole, l'appalto del servizio è affidato a titolo definitivo per la durata prevista.

6. In caso di esito negativo, la prova potrà essere ripetuta per uguale periodo, oppure si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 20. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'APPALTO

1. Prima dell'inizio di esecuzione dell'appalto, il Prestatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

a) comunicare l'elenco nominativo del personale dipendente del Prestatore, utilizzato per l'esecuzione del servizio (art. 12, comma 5), con obbligo di eventuali aggiornamenti;

b) designare il **Responsabile** per ogni presidio, munito di delega espressa da parte del Prestatore (art. 15, comma 1);

c) trasmettere copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile, civile, per eventuali danni causati a terzi e all'ASUR/AV1 nell'espletamento dell'appalto (art. 16, comma 2).

ART. 21. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Per l'espletamento del servizio di pulizia, il corrispettivo dovuto al Prestatore sarà determinato in base ai seguenti prezzi:

a) canone mensile per mq., per le prestazioni remunerate a misura, con riferimento alla estensione effettiva delle superfici per le quali è stato espletato il servizio di pulizia, alla tipologia e alla frequenza del servizio richiesto;

b) prezzo unitario forfetario onnicomprensivo, per il servizio di pulizia di sale operatorie dell'AV1 - Ospedale Urbino, remunerato a tariffa forfetaria e differenziato in base al tipo di prestazione richiesta, secondo quanto specificato all'art. 2, comma 1/b); del capitolato speciale descrittivo e prestazionale inserito negli atti di gara, che costituisce parte integrante del presente contratto;

c) tariffa oraria, per le prestazioni in cui è richiesta la presenza continuativa del personale del Prestatore per prestazioni complementari e/o per prestazioni occasionali;

d) corrispettivo forfetario fisso mensile per il servizio di pulizia a chiamata (*pronto intervento*).

2. Per le prestazioni a misura, il canone mensile per mq. è corrisposto secondo la tabella sotto riportata:

POS	Tipologia locale	Liv. Rischio infettivologico	Canone base mensile/mq. Euro	Freq. Servizio canone base standard
-----	------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

				sett	giorn.
--	--	--	--	------	--------

1	AREA OPERATORIA				
	Ambulatorio/medicherie, Cucina, Sala esami specialistici, Sala operatoria, Sterilizzazione, Sala travaglio	AR		6	2
	Bagno (antibagno, WC, vuote)			7	2
	Guardiola infermieri, Zona relax	MR		6	2
	Deposito sporco			7	1
	Sala attesa/soggiorno, Corridoio	BR		6	2
	Magazzino (pulito)			2	1
	Spogliatoio, Zona cambio barella			6	1

2	AREA SANITARIA SPECIALISTICA (Centro Trasfus., Dialisi, Endoscopia, Lab. Analisi, Rianimazione, ecc.)				
	Ambulatorio/medicherie e altri locali	AR		7	2
	Bagno (antibagno, WC, vuote)			7	2
	Sala analisi, sala esami specialistici			7	2
	Sala prelievi, sterilizzazione			6	2
	Guardiola infermieri, cucina	MR		7	2
	Deposito (sporco)			7	1
	Corridoio, sala attesa/soggiorno, zona relax	BR		6	2
	Studio medico, ufficio			3	1
	Spogliatoio			7	1
	Archivio, magazzino (pulito)			2	1

3	AREA SANITARIA AMBULATORIALE NON SPECIALISTICA				
	Bagno (antibagno, WC, vuote)	AR		7	2
	Ambulatorio/medicherie, cucina, sterilizzazione	MR		7	2
	Deposito sporco			7	1
	Guardiola infermieri, zona relax			6	1
	Celle frigorifere salme, sala vestizione salme, sala ricovero animali			3	1
	Corridoio, sala attesa/soggiorno	BR		6	2
	Studio medico, ufficio, sala riunioni			3	1
	Spogliatoio			7	1
	Archivio, magazzino (pulito)			3	1

POS	Tipologia locale	Liv. Rischio infettivologico	Canone base mensile/mq. Euro	Freq. Servizio canone base standard	
				sett	giorn.
4	AREA SANITARIA DEGENZA				
	Bagno (antibagno, WC, vuote)	AR		7	2
	Guardiola infermieri, degenza alto rischio			7	2
	Ambulatorio	MR		7	2
	Camera degenza			7	2
	Corridoio			7	2
	Cucina			7	2
	Deposito (sporco)	BR		7	1
	Sala attesa/soggiorno			7	2
	Spogliatoio			7	1
	Sala riunioni, studio medico, ufficio, zona relax			3	1
	Archivio, magazzino (pulito)			2	1
	5	AREA ORGANIZZAZ., AMMINISTRAT. E TECNICA			
Bagno (antibagno, WC, vuote)		AR		6	1
Spogliatoio		BR		7	1
Corridoio, sala attesa, sala riunioni, ufficio				3	1
Archivio, magazzino, deposito sporco				1	1
Cucina centrale /HCCP*)				7	1
6	AREA COMUNE				
	Bagno (antibagno, WC, vuote)	AR		7	3
	Corridoio, sala attesa - soggiorno	BR		7	2
	Camera calda			7	1
	Camera ardente, cappella-chiesa	BR		3	1
	Sala riunioni			3	1
	Deposito (sporco), magazzino pulito			1	1
7	AREA ESTERNA				
	Piazzali, strade, porticati, scala esterna	BR		2	1
	Aree verdi			1	1
	Balcone - terrazzo			1	1

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
IL DIRETTORE AREA VASTA n. 1

(Ragione sociale Prestatore) _____

3. Nel caso in cui l'AV1 richieda il servizio con frequenza settimanale o giornaliera diversa da quella standard stabilita per il canone base, in riferimento a ogni livello di rischio e/o destinazione d'uso dei locali, il corrispettivo dovuto sarà determinato applicando al canone base il coefficiente relativo al servizio richiesto, riferito alla frequenza settimanale e/o giornaliera, indicato nella tabella allegata (allegato n. 10 - Tabella coefficienti per adeguamento canone mensile per mq. in rapporto alla frequenza diversa dal canone base), applicando la seguente formula:

$$\text{canone aggiornato} = \text{canone base} \times \text{cfs} \times \text{cfg}$$

dove:

cfs = coefficiente frequenza settimanale, riferito alla frequenza richiesta come variazione

cfg = coefficiente frequenza giornaliera, riferito alla frequenza richiesta come variazione

4. Per le prestazioni di pulizia delle sale operatorie, eseguito presso - l'AV1 - ospedale Urbino, sarà corrisposto un prezzo forfetario unitario per ogni prestazione effettuata, così articolato:

POS	Tipologia prestazione	U.M.	Prezzo unitario Euro
-----	-----------------------	------	----------------------

1.	Pulizia di apertura sala operatoria, prima dell'inizio della seduta operatoria	TARIFFA A PRESTAZIONE	
2.	Seduta operatoria programmata <= 3 ore	TARIFFA A PRESTAZIONE	
3.	Seduta operatoria non programmata, in emergenza/urgenza <= 3 ore	TARIFFA A PRESTAZIONE	
4.	Pulizia finale della sala operatoria, al termina della seduta operatoria	TARIFFA A PRESTAZIONE	
5.	Interventi di ripristino sala parto	TARIFFA A PRESTAZIONE	
6.	Seduta d'urgenza s/pulizia finale	TARIFFA ORARIA (ore aggiuntive)	
7.	Ore aggiuntive	TARIFFA ORARIA	

5. Per le prestazioni effettuate con presenza continuativa di personale e per le prestazioni occasionali e/o complementari, richieste dalla AV1, sarà corrisposta la seguente tariffa oraria, secondo il tempo stimato e concordato per l'esecuzione delle prestazioni:

a) Euro __, __/ora

6. Corrispettivo forfetario mensile per il servizio di pulizia a chiamata "pronto intervento" il seguente canone fisso mensile:

a) Ospedale di Urbino Euro __, __

7. Nelle aree in cui il servizio di pulizia è eseguito con presenza continuativa di personale, per necessità di prestazioni complementari, è dovuto al Prestatore solo il corrispettivo determinato in base alla tariffa oraria, con esclusione del pagamento di qualsiasi canone a misura.

8. Per le pulizie straordinarie, il corrispettivo dell'intervento *una tantum* sarà determinato come segue:

misurazione della superficie dell'area interessata alle pulizie straordinarie;

determinazione del canone mensile previsto per la pulizia ordinaria dell'area interessata, calcolato secondo la tipologia di area/locali e la relativa tariffa base;

applicazione del coefficiente di 0,80 al canone mensile di cui sopra;

qualora i parametri di cui sopra non siano utilizzabili, il costo sarà definito in via forfetaria applicando la tariffa oraria alle ore di lavoro presuntivamente necessarie.

9. In caso di richiesta da parte dell'AV1 del servizio accessorio di trasporto biancheria sporca e chiusura, trasporto e pesatura dei contenitori di rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 6, lettera d), sarà riconosciuto al Prestatore un corrispettivo forfetario, pari a 1,5% (*unovirgolacinqueper cento*) del canone mensile dovuto per il servizio di pulizia della UO/Servizio interessata/o a tali prestazioni.

10. I prezzi di cui sopra sono comprensivi di tutte le prestazioni e servizi elencati e previsti in appalto; nessun altro compenso è dovuto al Prestatore oltre quanto sopra stabilito.

ART. 22. REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

1. Il prezzo stabilito per l'appalto del servizio è soggetto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. In mancanza della pubblicazione da parte dell'ISTAT dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti, si procederà alla revisione in base ai seguenti criteri:

a) il corrispettivo si ritiene costituito dalle seguenti voci di costo, con le relative %:

1. personale 85%;
2. attrezzature e materiali di consumo 15%;

b) alla revisione del costo del personale si procede tempo per tempo, applicando la variazione % dell'aggiornamento di tariffa determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 7.11.2000, n. 327, per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, riferito agli operai di 2° liv. per la provincia di Pesaro e Urbino o, in mancanza, per la regione Marche o nazionale;

c) alla revisione del costo di attrezzature e materiali di consumo si procede con frequenza annuale, in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

3. La revisione prezzi dovrà essere richiesta dalla parte interessata e sarà applicata nei seguenti termini:

a) costo del personale:

1. dalla data di riferimento della tariffa aggiornata stabilita nella provvedimento ministeriale, a condizione che la richiesta sia notificata entro il mese successivo alla pubblicazione nella G.U.;
2. decorso tale termine, la revisione avrà effetto dall'inizio del mese in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente;
3. il calcolo della revisione prezzi sarà effettuato assumendo come tariffa base quella vigente alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;

b) costo di attrezzature e materiali di consumo:

1. i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto;
2. la revisione non avrà effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

ART. 23. DOCUMENTAZIONE DELLE PULIZIE PERIODICHE

1. A richiesta del Dirigente responsabile, il Prestatore dovrà presentare, con frequenza mensile o trimestrale, il piano di lavoro delle pulizie periodiche, secondo il piano presentato in sede di offerta, con l'indicazione della data e degli orari in cui saranno eseguite le operazioni; l'AV1 si riserva di valutare e chiedere eventuali modifiche al piano di lavoro, per esigenze organizzative interne alla struttura.

2. Il Prestatore dovrà istituire, a proprie spese, un foglio di lavoro delle pulizie periodiche, secondo uno schema da definire preventivamente con l'AV1, in relazione alla programmazione e rilevazione delle pulizie periodiche oggetto dell'appalto.

3. Il foglio di lavoro delle pulizie periodiche dovrà essere redatto per ogni U.O., con riferimento all'area a ciascuna assegnata; per gli spazi comuni, si farà riferimento alla Direzione Medica o all'U.O. Acquisti e Logistica, secondo le rispettive competenze.

4. Il foglio di lavoro attesta l'effettiva esecuzione delle pulizie periodiche nell'appalto e dovrà essere:

- a) sottoscritto dal Responsabile dell'U.O. o suo incaricato e dal Responsabile o Referente del Prestatore;
- b) redatto in triplice copia, di cui una per il Prestatore, una per l'U.O. e una da allegare alla fattura per la liquidazione.

ART. 24. PENALITA'

1. In caso di ritardo nell'inizio di espletamento del servizio, per causa imputabile al Prestatore, l'ASUR – AV1 potrà applicare una penale in misura fino allo 0,2% del prezzo mensile del servizio per ogni giorno di ritardo.

2. Per la violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'ASUR – AV1 potrà applicare le seguenti penalità, previa contestazione formale degli addebiti, mediante PEC:

- a) inadempienze lievi: penalità da un minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo di Euro 1.000,00;
- b) inadempienze gravi: penalità fino a Euro 2.500,00;
- c) quoziente inferiore alla soglia di accettabilità riferita alla tipologia di area, in occasione del controllo periodico a campione: penalità applicata con riduzione del canone d'appalto mensile del lotto di controllo, in base alla seguente formula:

$$\text{importo penalità} = \frac{(a \times b \times 1,5)}{c}$$

dove:

a = canone appalto mensile lotto di controllo

b = quoziente ottenuto dal controllo periodico a campione

c = soglia accettabilità della tipologia di area soggetto a controllo a campione

3. L'ASUR – AV1 si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio o di acquistare il materiale occorrente, a spese del Prestatore.

4. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR – AV1 s'impegna a darne comunicazione al Prestatore entro il termine di giorni 5 (*cinque*), mediante Raccomandata A.R.

5. L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Prestatore derivanti dal presente contratto o da altri contratti con l'ASUR; in caso di insufficienza, l'importo è addebitato sul deposito cauzionale, ove richiesto.

L'applicazione delle penalità non impedisce in nessun caso all'ASUR – AV1 di valutare la sussistenza delle condizioni per procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 25. PERSONALE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore dovrà espletare il servizio appaltato con proprio personale dipendente di assoluta fiducia e altamente specializzato, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Prestatore, sia nei confronti dell'ASUR che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.

2. Il Prestatore dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, che i requisiti professionali del personale utilizzato siano corrispondenti a quanto dichiarato in fase di presentazione dell'offerta; a tale scopo, in caso di nuova immissione e/o sostituzione di personale, il Prestatore dovrà comunicare preventivamente il nominativo e il relativo curriculum, per la valutazione preventiva, da parte dell'AV1, dell'idoneità del profilo professionale al servizio da svolgere.

3. Il servizio in oggetto ha rilievo di servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12/6/1990, n. 146; pertanto, nell'eventualità di uno sciopero del proprio personale, il Prestatore dovrà comunque garantire le prestazioni richieste dall'AV1 per il regolare e continuativo funzionamento dei servizi essenziali, nell'ambito della programmazione dei servizi assicurati dall'AV1.

4. Il Prestatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e/o soci dipendenti occupati nell'attività oggetto dell'appalto condizioni retributive non inferiori al contratto collettivo nazionale delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 25/5/2001, e successivi aggiornamenti, e ad accordi integrativi territoriali e/o aziendali di categoria applicabili, a prescindere dalla natura giuridica dell'aggiudicatario.

5. Il Prestatore è obbligato a osservare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Prestatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASUR – AV1 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del codice.

7. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Prestatore.

ART. 26. CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Prestatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operano alla dipendenza dell'appaltatore uscente, allorchè il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal Prestatore subentrante.

ART. 27. RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE

1. Il prestatore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'ASUR o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Prestatore da parte di società assicuratrici.

2. Il Prestatore dovrà segnalare immediatamente al DEC qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno dei presidi dell'AV1, per fatto imputabile ai dipendenti del Prestatore.

3. Il Prestatore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede l'ASUR, addebitando al Prestatore le relative spese sostenute.

4. La sorveglianza da parte dell'AV1 non diminuisce la responsabilità del Prestatore per tutto quanto attiene all'espletamento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Prestatore.

5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti dell'ASUR invocando la responsabilità del committente, la stessa ASUR potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Prestatore, per il recupero del danno risarcito.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'AV1 s'impegna a dare comunicazione al Prestatore dell'azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo di raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata.

ART. 28. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Il Prestatore emetterà fattura al termine di ogni mese del periodo contrattuale, secondo il corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'appalto ed in rapporto al servizio effettivamente prestato.

2. La fattura emessa dovrà:

a) indicare il numero e la data dell'ordine;

b) essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;

c) essere spedita al seguente indirizzo:

- ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - via Sebastiano Ceccarini, 38 - 61032 Fano PU;

3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Prestatore per l'esecuzione del contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Prestatore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del Prestatore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.

5. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Prestatore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.

ART. 29. OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti pertinenti con l'esecuzione del presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente dedicato indicato all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge

citata.

2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Prestatore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): _____.

6. Il Prestatore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 30. RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO

1. Al termine della durata del contratto è consentito il rinnovo per la stessa durata di 12 (*dodici*) mesi, anche frazionati, salvo quanto previsto all'art. 19, comma 1 e 2 del presente contratto.

2. Al termine della durata del contratto l'ASUR potrà richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Prestatore è obbligato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 31. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998.

2. Durante il periodo di validità del contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare all'ASUR, presso l'AV competente, le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione).

3. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:

a) Attivazione di una convenzione da parte di Consip S.p.A. per i servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. n. 20518 del 19/02/2016;

b) conclusione, da parte del soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi servizi oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. n. 20518 del 19/02/2016, rientrando l'appalto in oggetto nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015 di competenza dei soggetti aggregatori di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 del codice;

4. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Prestatore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.


ART. 32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Prestatore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto "ipso-facto et de jure", mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale.

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento

delle prestazioni ritenute collaudabili.

3. In particolare, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4.  (solo per gare riservate alle cooperative) Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. Marche 50/1995, si procederà alla risoluzione della convenzione anche in caso di cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali, di cui all'art. 2 della L.R. citata.

5. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:

- a) di acquistare in danno del Prestatore;
- b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.

6. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatto *pro-quota* alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

ART. 33. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Prestatore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

2. Durante le more del giudizio, il Prestatore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell'AV.

ART. 34. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2. Il Prestatore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'ASUR e portati a conoscenza dello stesso Prestatore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

ART. 35. SUBAPPALTO


1. Il Prestatore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

(in alternativa al paragrafo precedente)

2. Il Prestatore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:

a) _____

3. Il Prestatore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'ASUR/AV, secondo la disciplina dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di servizio in subappalto sarà effettuato  al Prestatore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata, >>> direttamente al subappaltatore, <<< ai sensi dell'art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 36. GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, il Prestatore ha costituito garanzia

fideiussoria definitiva di Euro _____,00, pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante ⁽¹⁾
_____ n. _____ del ____/____/201____, emessa da
_____.

2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASUR (*art. 103, comma 4 del Codice*).

3. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o alla scadenza degli obblighi contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (*venti*) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

5. La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice; nel limite massimo dell'80% (*ottantapercento*) dell'importo iniziale garantito; altresì il Prestatore potrà essere obbligato a reintegrarla nel caso in cui l'ASUR debba avvalersene durante l'esecuzione del contratto.

6. Il certificato di garanzia definitiva sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta sul contratto, senza che il Prestatore possa rivendicare alcun risarcimento quando l'eventuale ritardo sia ad essa imputabile.

ART. 37. SPESE PER IL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Prestatore.

ART. 38. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

a) all'offerta tecnica ed economica del Prestatore n. _____ del ____/____/201____, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;

b) al d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

c) al d.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

d) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

ART. 39. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O.C. Acquisti e Logistica - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU - fax 0721.193.2524 - PEC: areavasta1.asur@emarche.it;

b) (*Prestatore*) _____ - via _____, n. ____ - _____ - fax _____ - PEC _____.

Fano, li ____/____/201____

_____, li _____

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

(*Ragione sociale Prestatore*) _____

(*qualifica, nome, timbro e firma*)

(*qualifica, nome, timbro e firma*)

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l'art. 12 (*Personale*)

¹⁾ Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

utilizzato per l'espletamento del servizio), l'art. 14 (Formazione del personale del Prestatore), l'art. 15 (Direttore dell'esecuzione del contratto), l'art. 16 (Responsabilità del Prestatore), l'art. 19 (Inizio e durata dell'appalto), l'art. 22 (Revisione periodica del prezzo), l'art. 24 (Penalità), l'art. 25 (Personale del Prestatore), l'art. 28 (Fatturazione, pagamenti e interessi moratori), l'art. 29 (Obblighi del Prestatore per la tracciabilità dei flussi finanziari), l'art. 31 (Recesso dal contratto), l'art. 32 (Risoluzione del contratto per inadempimento), l'art. 33 (Foro competente), l'art. 35 (Subappalto), l'art. 36 (Garanzia fideiussoria).

(Ragione sociale Prestatore) _____

(qualifica, nome, timbro e firma)

Allegati:

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Documento unico valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I.

Documento informativo

